

Libero Consorzio Comunale di Trapani - Regione Siciliana



**Città di Castelvetro**

---

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE  
DEL BUONO SPESA DI CUI AL  
DECRETO-LEGGE 154/2020**

---

## INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari e di medicine dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

### **Art. 2 - Definizioni**

S'intendono "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, assorbenti- e prodotti per l'igiene della casa. In nessun caso sarà consentito l'acquisto di alcolici. Sono anche beni di prima necessità i farmaci.

S'intendono "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso;

S'intende "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali di media/grande e farmacie convenzionati nel Comune di Castelvetrano, pubblicati in elenco sul sito istituzionale dell'Ente.

I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune e per i farmaci nelle farmacie convenzionate.

### **Art. 3 – Importo del buono spesa**

Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare, ed è determinato in un importo così definito:

- n. 1 componente € 120,00
- n. 2 componenti € 220,00
- n. 3 componenti € 320,00
- n. 4 componenti € 380,00
- n. 5 componenti € 420,00

L'importo di € 420,00 rappresenta il valore massimo del buono spesa; tale importo massimo viene erogato, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare, in presenza di minori fino a anni 2 ovvero in presenza di soggetti portatori di disabilità.

Nel limite della disponibilità finanziaria, è possibile riconoscere una somma aggiuntiva pari a 30 euro per spese per medicinali.

Tale eventuale somma aggiuntiva sarà assegnata al nucleo in fase di prima presa in carico da parte del Servizio sociale competente.

I Buoni Spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali e farmacie convenzionate ed elencati sull'*home page* dell'Ente.

Per quanto riguarda le farmacie i buoni spesa saranno una tantum erogati su valutazione del Servizio sociale professionale che in fase di primo colloquio rileva il bisogno e nelle more del finanziamento sarà massimo pari a € 30,00 per nucleo familiare.

## **Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.

Le misure di solidarietà alimentare sono destinate alle persone che risultano in stato di bisogno ovvero che, a causa della crisi generata dall'emergenza epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non gli consente di acquistare i beni alimentari destinati al sostentamento proprio e del nucleo familiare.

In particolare, rientrano tra i destinatari degli interventi di solidarietà alimentare:

- a) le persone prive di qualsiasi reddito o copertura assistenziale, o titolari di trattamento pensionistico non valido ai fini del reddito, già prese in carico o trattate dai Servizi Sociali del Comune ovvero segnalate da enti del Terzo settore;
- b) tutti quei soggetti che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa della perdita o contrazione del reddito si trovano in difficoltà finanziarie; in via esemplificativa:
  - lavoratori dipendenti o autonomi interessati da crisi di liquidità connessa all'interruzione o alla riduzione dell'attività lavorativa causata dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al COVID-19 (lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa, titolari di partita iva o di piccole aziende la cui attività è stata sospesa ovvero per cui si è registrata una drastica riduzione delle attività, lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita, soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa, ecc...);
  - persone e nuclei familiari invisibili che vivono di lavori saltuari o intermittenti.

Le istanze verranno inoltrate attraverso una piattaforma informatica dedicata il cui link sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Le stesse saranno validate dal Servizio sociale professionale competente che, a seguito eventuali e ulteriori approfondimenti, attesterà l'effettivo stato di necessità economica derivante dall'emergenza "CoronaVirus".

Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, in ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle somme disponibili. Se sarà necessario si procederà ad erogazioni periodiche fino ad esaurimento delle somme.

La gestione del servizio sarà on line. Ai fini dell'istruttoria delle istanze, dalle quali dovranno emergere i presupposti per la concessione del beneficio, gli utenti saranno contattati a mezzo telefono o e-mail ed successivamente con la medesima modalità sarà comunicata l'ammissione al buono spesa, l'importo dello stesso e le modalità per spenderlo.

L'esercizio commerciale, con cadenza periodica o secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione, emette idoneo documento contabile al Comune sulla base delle modalità di cui all'atto di convenzione stipulato con il Comune.

L'Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali.

## **Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

### **IL COMUNE**

- Mette a disposizione una pagina web anche da *smartphone* per l'invio delle domande dei cittadini e l'accreditamento delle attività commerciali;

- Gestisce le domande ricevute fino a determinare l'erogazione del voucher elettronico per il cittadino, con l'importo attribuito;
- Gestisce il rapporto con le attività accreditate, fino al rimborso degli importi.

#### **I CITTADINI BENEFICIARI**

- Presentano domanda da portale o attraverso *smartphone*.
- Ricevono, il voucher elettronico dell'importo attribuito virtualmente dentro la tessera sanitaria;
- Utilizzano le somme riconosciute dall'Ente in una o più attività commerciali accreditate fino al totale consumo dell'importo attribuitogli, attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria, confermando l'esito della singola operazione con il pin ricevuto tramite sms.

#### **LE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

- Si accreditano attraverso la stessa piattaforma risultando quindi nell'elenco comunale.
- Scaricano l'importo del buono, totale o parziale, con l'inserimento del codice fiscale presente nella tessera sanitaria e del pin che il cittadino ha ricevuto sul cellulare;
- Fanno richiesta di rimborso al Comune, senza dover fare alcuna rendicontazione, in quanto il Comune è in possesso in tempo reale delle somme erogate dalle attività.

#### **Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

1. Gli esercizi commerciali e le farmacie convenzionati all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.

#### **Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono**

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza *on line* provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

#### **Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1. La III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino - Servizi Sociali provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, la disponibilità degli esercizi commerciali e delle farmacie alla erogazione dei buoni spesa attraverso la piattaforma.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale/farmacie sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

#### **Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

### **Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Per quanto non previsto, relativamente alla valutazione del bisogno dei soggetti richiedenti, si farà riferimento al verbale redatto in v.c dal servizio sociale professionale in data 01/04/2020.
3. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.